

## LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO SEMPLIFICAZIONI”

### RIFERIMENTI

- DL n. 73/2022

### IN SINTESI

*Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il c.d. “Decreto Semplificazioni”, nell’ambito del quale sono contenute le seguenti novità:*

- *soppressione dell’esterometro per gli acquisti di beni / servizi territorialmente non rilevanti in Italia di importo non superiore a € 5.000;*
- *differimento dal 16.9 al 30.9 del termine di invio della Comunicazione della liquidazione periodica IVA del secondo trimestre;*
- *presentazione dei mod. Intra entro il mese successivo al periodo di riferimento;*
- *innalzamento da € 250 a € 5.000 della soglia collegata ai termini di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche;*
- *abrogazione dal 2022 della disciplina delle società in perdita sistematica;*
- *proroga al 31.12.2026 dell’applicazione del reverse charge per le operazioni aventi ad oggetto console da gioco, tablet PC e laptop nonché dispositivi a circuito integrato;*
- *proroga al 31.12.2022 del termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021;*
- *differimento a 30 giorni del termine di registrazione degli atti in termine fisso.*

Nell'ambito del recente DL n. 732022, c.d. "Decreto Semplificazioni" contenente "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali" sono previste una serie di specifiche disposizioni di natura fiscale, di seguito esaminate.

#### **DATI 8 - 5 - 2‰ INVIATI TELEMATICAMENTE DAL SOSTITUTO - Art. 2**

Con il nuovo comma 2-bis dell'art. 37, D.Lgs. n. 241/97 è disposto che il **sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale** (come comunicato ai propri sostituiti entro il 15.1 di ogni anno) è tenuto a:

- controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituto, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d'imposta (come già previsto in passato);
- consegnare al sostituto, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione (come già previsto in passato);
- **trasmettere telematicamente** all'Agenzia delle Entrate, oltre alle dichiarazioni elaborate e ai relativi prospetti di liquidazione, **anche i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'8 - 5 - 2 ‰**, entro i termini differenziati in base alla data di presentazione della dichiarazione, come già previsto in passato e di seguito riportato.

<b>Data presentazione dichiarazione da parte del sostituto</b>	<b>Termine invio dichiarazione all'Agenzia delle Entrate da parte del sostituto</b>
entro il 31.5	15.6
dall'1.6 al 20.6	29.6
dal 21.6 al 15.7	23.7
dal 16.7 al 31.8	15.9
dall'1.9 al 30.9	30.9

Entro tali termini va altresì comunicato il risultato finale delle dichiarazioni fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 4-bis, DM n. 164/99 (comunicazione del risultato finale della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate al sostituto per le operazioni di conguaglio);

- **conservare fino al 31.12 del secondo anno successivo** a quello di presentazione, oltre alla copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione, **anche le schede relative alle scelte dell'8 - 5 - 2 ‰**.



Quanto sopra trova applicazione **a decorrere dalle dichiarazioni relative al 2022** (periodo d'imposta in corso al 22.6.2022, data di entrata in vigore del c.d. "Decreto Semplificazioni" in esame) e pertanto dal **mod. 730/2023**.

Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni non troverà più applicazione quanto disposto dal vigente comma 1 del citato art. 17. Ciò comporta che il sostituto **non potrà più consegnare all'Agenzia delle Entrate le buste relative alle scelte dell'8 - 5 - 2 ‰** dei propri sostituiti.

#### **DIFFERIMENTO PRESENTAZIONE LIPE / MOD. INTRA - Art. 3, commi 1, 2 e 3**

È disposto il differimento di alcune scadenze fiscali. In particolare:

- con la modifica dell'art. 21-bis, comma 1, DL n. 78/2010 è differito **dal 16.9 al 30.9** il termine di presentazione della Comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA relativa al **secondo trimestre**. Così, la LIPE relativa al secondo trimestre 2022 scade il 30.9.2022;
- è fissato **entro il mese successivo al periodo di riferimento** il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi (mod. Intra):
  - delle cessioni / acquisti di beni intracomunitari;
  - delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE.

É pertanto abrogato l'art. 3, comma 1, DM 5.10.2010 che fissa(va) il termine entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.

Considerato che la predetta novità è in vigore dal 22.6.2022, i nuovi termini sono applicabili già dai mod. Intra relativi al mese di maggio che potranno quindi essere presentati entro il 30.6.2022.

#### LIMITI VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO - Art. 3, commi 4 e 5

Relativamente all'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche l'art. 6, comma 2, DM 17.6.2014 dispone, tra l'altro, che:

- se l'**importo dovuto** per il **primo trimestre è non superiore a € 250**, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre (30.9);
- se l'**importo dovuto** per le fatture elettroniche emesse nei **primi 2 trimestri è complessivamente non superiore a € 250**, il pagamento dell'imposta di bollo relativa a tali trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta riferita al terzo trimestre (30.11).

Ora, per le fatture elettroniche emesse **a decorrere dall'1.1.2023**, la predetta soglia di € 250 è **innalzata a € 5.000**.

#### DIFFERIMENTO DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - Art. 3, comma 6

É disposto il **differimento dal 30.6.2022 al 30.9.2022** del termine di presentazione della **dichiarazione dell'imposta di soggiorno** per il 2020 e per il 2021.

#### EROGAZIONE RIMBORSI FISCALI AGLI EREDI - Art. 5

Con l'introduzione del nuovo comma 6-bis all'art. 28, D.Lgs. n. 346/90 è disposto che i rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle Entrate **spettanti al de cuius**, salvo diversa comunicazione degli interessati, sono erogati per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria, ai chiamati all'eredità indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge. Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame



*“ciò consente all'Agenzia delle entrate di eseguire più celermente l'attività di erogazione dei suddetti rimborsi, utilizzando anche procedure informatiche automatizzate”.*

Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale deve darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate e riversare alla stessa l'importo erogato.

#### DICHIARAZIONE REDDITI PRECOMPILATA - Art. 6

In base ai commi 1 e 2 dell'art. 5, D.Lgs. n. 175/2014 è prevista una limitazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate all'effettuazione dei controlli formali sulle dichiarazioni precompilate trasmesse direttamente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.

In particolare se la dichiarazione precompilata è trasmessa:

- senza modifiche rispetto ai dati già presenti nel modello;

oppure

- con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta (come, ad esempio, variazione dei dati anagrafici o del sostituto d'imposta);

non viene effettuato il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati.

Inoltre, qualora la dichiarazione precompilata sia presentata, **con o senza modifiche** dei dati, tramite un CAF / professionista abilitato, il controllo formale è effettuato nei confronti dell'intermediario stesso.

In tal caso, secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 5, il controllo da parte dell'Agenzia è effettuato con riguardo alla corretta apposizione del visto di conformità anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata.

Ora, il Decreto in esame, modificando i commi 1 e 3 del citato art. 5 prevede che la dichiarazione precompilata presentata da parte di un CAF / professionista abilitato:

- **non è soggetta al controllo formale** dei dati riferiti agli oneri forniti da soggetti terzi se presentata, **senza modifiche**. Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa, la previsione in esame  *“evita che, con riferimento alle spese sanitarie, per le quali gli operatori sanitari trasmettono tutti gli elementi di dettaglio al Sistema Tessera sanitaria, ivi compresi i dati riferiti a ciascun documento di spesa, il CAF o il professionista debba conservare i singoli documenti di spesa i cui dati non sono modificati”*;
- **è soggetta al controllo formale** se presentata **con modifiche**. In tal caso è inoltre stabilito che il controllo formale non è effettuato sui dati non modificati delle spese sanitarie. A tal fine il CAF / professionista abilitato acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al STS e verifica la relativa corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al STS.

 Le novità in esame trovano applicazione a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 22.6.2022, ossia dal **mod. 730/2023 relativo al 2022**.

#### ATTESTAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO - Art. 7

Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato è necessario, **alternativamente**, che:

- il contratto sia stipulato con l'assistenza di almeno una delle Organizzazioni / Associazioni della proprietà edilizia o dei conduttori firmatarie degli Accordi Territoriali (c.d. “contratti assistiti”);
- la rispondenza del contratto stipulato autonomamente tra le parti con gli Accordi Territoriali sia certificata da un'**apposita attestazione rilasciata da una delle Organizzazioni firmatarie di detti Accordi riportante la conformità del contratto all'Accordo Territoriale vigente** (c.d. “contratti non assistiti”).

Ora il Legislatore precisa che la citata attestazione (richiamata dagli artt. 1, comma 8, 2, comma 8 e 3, comma 5, DM 16.1.2017) **può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio**, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui la stessa si riferisce.

#### DERIVAZIONE RAFFORZATA MICRO-IMPRESE - Art. 8

Per effetto della modifica dell'art. 83, comma 1, TUIR:

- l'esclusione dall'applicazione del c.d. “**principio di derivazione rafforzata**” è ora circoscritta alle **micro-imprese ex art. 2435-ter**, C.c. che non hanno “optato” per la redazione del bilancio in forma ordinaria.

Di conseguenza in caso di **redazione del bilancio in forma ordinaria**, anche per tali soggetti *“valgono ... i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai ... principi contabili”*.



La novità in esame che, come evidenziato nella citata Relazione illustrativa, consente alle micro-imprese di evitare la gestione di un “doppio binario”, determinato dal fatto che in relazione ad alcune poste contabili non si assumono ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai Principi contabili è applicabile dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022, ossia, in generale, dal 2022;

- i **criteri di imputazione temporale** hanno effetto ai fini fiscali anche con riferimento alle voci di bilancio contabilizzate a seguito della **correzione di errori contabili**. Nella citata Relazione illustrativa è specificato che tale previsione



*“evita ... alle imprese la presentazione di un’apposita dichiarazione integrativa (IRESIRAP) del periodo in cui la componente di reddito avrebbe dovuto essere contabilizzata ed eliminando i connessi oneri di adempimento”.*

La novità in esame non trova applicazione per i componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine di presentazione della dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8, DPR n. 322/98, corrispondente al termine di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73 (31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione / 31.12 del settimo anno successivo in caso di dichiarazione omessa).

#### **ABROGAZIONE DISCIPLINA SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA – Art. 9, comma 1**

A **decorrere dal** periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, ossia, in generale, dal **2022**, è **abrogata** la disciplina di cui all’art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, DL n. 138/2011, in base alla quale sono considerate **“di comodo”** le società c.d. **“in perdita sistematica”**, ossia quelle che, pur superando il test di operatività sui ricavi:

- risultano **in perdita per 5 periodi d’imposta consecutivi**;
- **in un quinquennio**:
  - risultano **in perdita per 4 periodi d’imposta**;
  - per il **restante periodo d’imposta** dichiarano un **reddito inferiore a quello minimo** presunto determinato ai sensi dell’art. 30, Legge n. 724/94.

Nella citata Relazione illustrativa il Legislatore evidenzia che per contrastare situazioni di perdite continuative ritenute fiscalmente pericolose, in quanto sintomatiche di redditi conseguiti in situazione di evasione, l’Amministrazione finanziaria dispone comunque dello strumento ordinario dell’accertamento fondato su presunzioni semplici, con cui è possibile contestare il comportamento manifestamente antieconomico dell’imprenditore.

Di conseguenza l’abrogazione della predetta disciplina è collegata al fatto che



*“non vi è ragione ... per dare ingresso a meccanismi automatici che, proprio per tale loro natura, possono rivelarsi ingiustamente penalizzanti, in special modo in periodi di perdurante crisi economica come quelli attuale”.*

#### **ABROGAZIONE ADDIZIONALE IRES – Art. 9, comma 2**

A **decorrere dal** periodo successivo a quello in corso al 31.12.2020, ossia, in generale, dal **2021**, è **abrogata** l’addizionale IRES di cui all’art. 3, Legge n. 7/2009 (pari al 4% dell’utile) applicabile alle società / enti commerciali residenti in Italia:

- che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33% della corrispondente voce di bilancio d’esercizio;
- emittenti azioni / titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- con una capitalizzazione superiore a € 20 miliardi determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell’ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato.

#### **ESTENSIONE TERMINI APPROVAZIONE MODELLI DI DICHIARAZIONE - Art. 11**

L’art. 1, comma 1, DPR n. 322/98 stabilisce che:

- **entro il 31.1** devono essere approvati i modelli delle dichiarazioni dei redditi / IRAP relative all'anno precedente nonché, in caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, le dichiarazioni relative al periodo d'imposta al 31.12 dell'anno precedente a quello di approvazione;
- **entro il 15.1** deve essere approvato il modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta dell'anno in cui il modello deve essere utilizzato.

L'art. 2, comma 3-bis del citato DPR n. 322/98 prevede inoltre che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica degli stessi sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle Entrate **entro il 15.2**.

Ora il Decreto in esame uniforma le scadenze sopra evidenziate, **differendole al 28.2** (29.2 per gli anni bisestili).

### ESTEROMETRO - Artt. 12 e 13

Riformulando il comma 3-bis dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 è disposto che l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni (cessioni / prestazioni) verso / da soggetti non stabiliti in Italia (c.d. "esterometro" o "spesometro estero") **non è richiesto**, oltre che nel caso in cui l'operazione è certificata da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, **anche per gli acquisti di beni / servizi territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia** ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72 **di importo non superiore a € 5.000** (considerando la singola operazione).

È confermato che per le operazioni effettuate **a decorrere dall'1.7.2022 l'invio dei dati delle operazioni in esame** va effettuato:

- **entro i termini di emissione delle fatture / documenti** che ne certificano i corrispettivi per le operazioni "attive" / effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
- **entro il quindicesimo giorno del mese successivo** a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione / di effettuazione dell'operazione per le operazioni "di acquisto" / ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

Per tali operazioni i dati vanno **trasmessi telematicamente utilizzando SdI** secondo il formato di cui al comma 2 del citato art. 1 (formato xml utilizzato per le fatture elettroniche).

È inoltre prorogata **dalle operazioni effettuate dall'1.7.2022** (in luogo dell'1.1.2022) l'applicazione della **sanzione** ex art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/97, pari a € 2 per ciascuna fattura, **entro il limite massimo di € 400 mensili**, per l'**omessa / errata trasmissione** telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite di € 200, se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni ovvero se nello stesso termine è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Di conseguenza, per le operazioni effettuate fino al 30.6.2022 è applicabile la sanzione pari a € 2 entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre (con riduzione alla metà, entro il limite di € 500, al verificarsi delle predette condizioni).

Di fatto la decorrenza della nuova disciplina sanzionatoria risulta ora allineata con quella delle nuove modalità di comunicazione delle operazioni in esame.

### TERMINE REGISTRAZIONE ATTI IN TERMINE FISSO - Art. 14

Per effetto della modifica degli artt. 13, commi 1 e 4 e 19, comma 1, DPR n. 131/86, è **differito da 20 a 30 giorni** il termine:

- per la **richiesta di registrazione degli atti in termine fisso**;
- per la "denuncia", a carico delle parti contraenti / relativi aventi causa e di coloro nel cui interesse è richiesta la registrazione, dell'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, dell'esecuzione dell'atto prima dell'avveramento della condizione / verificarsi degli eventi che danno luogo ad un'ulteriore liquidazione dell'imposta di registro

La nuova previsione, come evidenziato nella citata Relazione illustrativa, è finalizzata a



*“garantire un lasso temporale maggiore per l’espletamento degli adempimenti e allineare le disposizioni vigenti al termine più ampio già previsto per alcuni tipi di atti, come i contratti di locazione”.*

#### PAGAMENTO TELEMATICO IMPOSTA DI BOLLO - Art. 15

Con l’introduzione del nuovo comma 596-bis all’art. 1, Legge n. 147/2013 è prevista la possibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate di **estendere**, con un apposito Provvedimento, **le modalità di pagamento in via telematica dell’imposta di bollo** agli atti, documenti e registri di cui al DPR n. 642/72.

#### MONITORAGGIO FISCALE OPERAZIONI DA / VERSO L’ESTERO - Art. 16

Per effetto della riscrittura dell’art. 1, comma 1, DL n. 167/90 è ora **ridotto da € 15.000 a € 5.000** l’importo delle operazioni che gli intermediari bancari / operatori finanziari / operatori non finanziari devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate con riferimento ai trasferimenti da / verso l’estero di mezzi di pagamento effettuati per conto / a favore di persone fisiche, enti non commerciali / società semplici e associazioni professionali.

Peraltro non è più richiesta l’individuazione delle operazioni “frazionate”.



La novità in esame è applicabile dalle comunicazioni relative alle **operazioni effettuate nel 2021**.

#### ESENZIONE IVA PRESTAZIONI SANITARIE - Art. 18, comma 1, lett. a)

Intervenendo sull’art. 10, comma 1, n. 18, DPR n. 633/72 è disposto che l’**esenzione IVA** prevista per le prestazioni sanitarie di diagnosi / cura / riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie “riconosciute”



*“si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquista la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l’acquisto trovi applicazione l’esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo”.*

La nuova disposizione estende il regime di esenzione IVA alle prestazioni rese da **case di ricovero e cura non convenzionate** con il sistema sanitario e quest’ultima acquista la prestazione sanitaria da un professionista che applica l’esenzione in esame. In tale fattispecie l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura **fino a concorrenza del corrispettivo dovuto al professionista sanitario**.

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa ora, nel caso in cui una prestazione sia resa al paziente da una determinata struttura avvalendosi di un professionista, in un rapporto “trilaterale” in cui la prestazione è resa dal professionista alla struttura e da quest’ultima al paziente, l’**esenzione** trova applicazione **sia per la prestazione resa dal professionista alla struttura sia per la prestazione resa dalla struttura al paziente**.

#### IVA AL 10% PER “RICOVERO E CURA” NON ESENTI E ACCOMPAGNATORI Art. 18, comma 1, lett. b)

Modificando il n. 120 della Tab. A, Parte III, DPR n. 633/72 che prevede l’**aliquota IVA ridotta del 10%** per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’art. 6, Legge n. 217/83 e alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari è ora disposto che la stessa **aliquota IVA del 10%** è applicabile anche alle:

- prestazioni di **ricovero e cura**, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, **diverse da quelle esenti** ai sensi dell'art. 10, comma 1, nn. 18 e 19;
- **prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate** dai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, n. 19 **e da case di cura non convenzionate**.

Con riferimento alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate, la nuova formulazione del citato n. 120 specifica che l'aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile se il ricovero è presso i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, n. 19.

#### DELIBERA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - Art. 20

Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale IRPEF con i nuovi scaglioni IRPEF stabiliti dall'art. 1, comma 2, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), **i Comuni hanno la possibilità di deliberare la misura dell'addizionale comunale IRPEF entro il 31.7.2022** (anziché entro il termine del 31.3 fissato dal comma 7 del citato art. 1).

Nei Comuni per i quali:

- nel 2021 risultano vigenti **aliquote dell'addizionale differenziate per scaglioni di reddito**;
- e
- **non viene adottata** la predetta delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni **entro il 31.7** oppure la stessa **non viene trasmessa al MEF entro il 20.12** per la pubblicazione sul sito Internet dello stesso ai sensi dell'art. 14, comma 8, D.Lgs. n. 23/2011;

l'addizionale comunale IRPEF per il 2022 si applica **sulla base dei nuovi scaglioni IRPEF e delle prime 4 aliquote vigenti nel Comune nel 2021**, con eliminazione dell'ultima.

#### PROROGA REVERSE CHARGE CONSOLE, TABLET PC, LAPTOP - Art. 22

**Proroga dal 30.6.2022 al 31.12.2016** dell'applicazione del **reverse charge** ex art. 17, comma 8, DPR n. 633/72

#### ENTI TERZO SETTORE - Art. 26

Con la modifica dell'art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) è disposta l'applicazione agli Enti del Terzo settore (diversi da ODV e APS, coinvolte nel processo di traslazione, e dalle ONLUS, ai quali le norme agevolative si applicano in forza del dettato del comma 1), che hanno conseguito l'iscrizione nel RUNTS (acquisendo ex novo la qualifica di ETS), delle disposizioni fiscali non sottoposte a regime autorizzatorio dell'UE a decorrere dall'operatività del RUNTS, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento.

#### REGISTRAZIONE AIUTI DI STATO - Art. 35, commi 1 e 2

È disposta la proroga dei termini di registrazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, degli aiuti di Stato nel Registro Nazionale (RNA).

In particolare, con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione / autorizzazione alla fruizione comunque denominati ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione / autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma soltanto a seguito della presentazione della dichiarazione resa ai fini fiscali, è differito:

- al 30.6.2023 il termine in scadenza nel periodo 22.6 - 31.12.2022;
- al 31.12.2023 il termine in scadenza nel periodo 1.1 - 30.6.2023;

per la registrazione nel RNA nonché nel Registro aiuti di Stato-SIAN degli aiuti riconosciuti ai sensi

delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione UE C(2020) 1863 final.



Alla proroga in esame è collegato il **differimento al 30.11.2022** dell'invio da parte del contribuente della **dichiarazione attestante** che l'importo complessivo degli **aiuti COVID-19** fruiti non supera i massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12, come disposto dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 22.6.2022.

#### PROROGA DICHIARAZIONE IMU 2021 - Art. 35, comma 4

Per effetto della modifica del comma 769 dell'art. 1, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) è prorogato dal 30.6.2022 al **31.12.2022** il termine di **presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021**.

Come desumibile dalla citata Relazione illustrativa



*“l'esigenza di differire il termine in questione è dettata dalla circostanza che attualmente l'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che la presentazione della dichiarazione debba essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.*

*Per quanto riguarda la dichiarazione per l'anno di imposta 2021, è in corso di approvazione il nuovo modello dichiarativo nel quale, tra l'altro, è presente un apposito campo dedicato alla «Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato», che deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente abbia usufruito di benefici fiscali derivanti appunto dal Quadro temporaneo Aiuti di Stato che hanno interessato l'IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica del COVID-19.*

*Pertanto, tenuto conto che il termine del 30 giugno è ormai prossimo, il differimento al 31 dicembre consentirà ai contribuenti di disporre di un lasso di tempo più ampio e di presentare al comune una dichiarazione utile per l'acquisizione delle informazioni relative agli aiuti COVID-19”.*

La proroga al 31.12.2022 **non interessa** la presentazione, in scadenza il 30.6.2022, della dichiarazione IMU da parte degli enti non commerciali prevista dal comma 770 del citato art. 1.